



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

ALI.FER s.r.l.

Via Per Grottaglie Km2 – Francavilla Fontana
alifersrl@pec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Comune di Francavilla Fontana

Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP
comune.francavillafontana@pec.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Azienda Sanitaria Locale BR/1

Dipartimento di prevenzione
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Consorzio ASI Brindisi

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

OGGETTO: ALI.FER s.r.l. Autorizzazione Integrata Ambientale – Provvedimento Dirigenziale n.19/2023 e ss.mm.ii.. Presa d'atto proposta monitoraggio della falda.

La Provincia di Brindisi, con Provvedimento Dirigenziale n. 19/2023, ha autorizzato il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 in favore della società ALI.FER S.r.l., imponendo specifiche prescrizioni e condizioni, tra le quali la seguente:

1.23 entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi e ad ARPA Puglia la relazione di riferimento (redatta ai sensi degli art. 29 ter comma1 lettera m), 29-sexies comma 9 quinquies del D. Lgs 152/2006). Inoltre, in relazione a quanto previsto all'art. 29-sexies comma 6-bis si prescrive di effettuare, sulla base di una proposta che il Gestore dovrà presentare a seguito delle risultanze della relazione di riferimento, controlli sulle acque di falda, con cadenza semestrale per i primi due anni, ai fini della verifica delle CSC come da tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006; tali controlli dovranno essere validati da ARPA e, a valle delle risultanze, potrà essere rivalutata la frequenza dei controlli successivi.

La Società ALIFER s.r.l. con nota n. 39/2024/P del 20/02/2024 acquisita al prot. n. 6217 del 21/02/2024, ha precisato:

In riferimento alla prescrizione 1.23 del provvedimento n. 19 del 06/03/2023, con la quale si richiede di effettuare con cadenza semestrale per i primi due anni i controlli sulle acque di falda, purtroppo, dopo diversi tentativi e controlli, le fonti di verifica sulla qualità della falda utilizzati nel 2015, e quindi richiamati sulla relazione di riferimento, purtroppo sembrano non più accessibili, tranne che il punto "C", mentre, il punto "A" e il punto "B" appunto risultano essere pozzi in disuso o addirittura non più esistenti.

Contestualmente ha richiesto di poter adempiere a quanto prescritto *accedendo all'unico e solo pozzo "C" attualmente accessibile e presente nelle vicinanze del ns impianto.*

La Provincia di Brindisi con nota prot. n. 9782 del 21/03/2024, ha precisato di ritenere che, ai fini di una corretta rappresentazione e valutazione dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio, le stesse attività devono essere svolte almeno su due pozzi, di cui uno a valle e uno a monte dell'impianto, nel senso di direzione del flusso della falda acquifera sottostante. Tale precisazione è stata ribadita anche con la nota prot. n. 14201 del 03/05/2024 a riscontro della nota n.45/2024/P del 15/04/2024 (acquisita al prot. n. 12315 nella stessa data) con cui il Gestore ha rappresentato la possibilità di poter utilizzare n.2 pozzi, ubicati a valle dell'impianto. Con la medesima nota prot. n. 14201/2024, la Provincia ha altresì precisato che *nelle more della individuazione da parte del Gestore di almeno un ulteriore pozzo localizzato a monte dell'impianto, si ritiene che i monitoraggi previsti dalla prescrizione n. 1.23, devono essere effettuati, oltre che sui pozzi presentati con la nota n. 45/2024/P, anche sul pozzo presente presso l'impianto e sul pozzo "C" già proposto con la documentazione trasmessa nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione AIA.* Tale indicazione è stata recepita dal Gestore con nota n. 48/2024/P del 21/05/2024 (acquisita al prot. n. 16462 nella stessa data).

La questione relativa all'individuazione dei punti di monitoraggio della falda è stata successivamente esaminata anche nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA autorizzata con P.D. n. 19/2023, conclusosi con l'adozione del Provvedimento Dirigenziale n. 80 del 10/10/2025. Tra le prescrizioni impartite con tale provvedimento figura la seguente:

*8. in riferimento alla proposta ARPA di cui alla nota n. 46752/2025 del 01/08/2025 concernente la realizzazione di piezometri dedicati all'interno delle aree di pertinenza aziendale, si assegna al Gestore il **termine di trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento** per la verifica della fattibilità di tale intervento e, in caso affermativo, trasmettere il relativo progetto in conformità e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della LR n. 7/2025; qualora venga accertata l'impossibilità per la realizzazione dei due piezometri, il Gestore dovrà produrre, entro lo stesso termine, altra soluzione tecnica alternativa che possa consentire il monitoraggio secondo le modalità specificate dalla stessa Agenzia;*

ARPA Puglia con la citata nota n. 46752/2025 del 01/08/2025 acquisita al prot. n. 25513 del'01/08/2025, rappresentava che *considerato che le caratteristiche costruttive dei pozzi inclusi nel monitoraggio (profondità totale, profondità di incamicatura, dimensioni e spessore di tubi filtro e tubi ciechi) non sono note ed essendo stati originariamente progettati per finalità diverse dai campionamenti ambientali, quali uso irriguo, industriale e/o igienico-sanitario, tali pozzi risultano equipaggiati con elettropompe sommerse di potenza incompatibile con il metodo di campionamento "Low-Flow" suggerito da ARPA, propone la realizzazione di piezometri dedicati all'interno delle pertinenze aziendali.*

La società ALI.FER S.r.l. in data 06/11/2025, con nota acquisita al prot. n. 35201 nella stessa data, per il tramite del legale incaricato, in riferimento alla richiamata prescrizione n.8 del P.D. n.80/2025, ha rappresentato, per i motivi ivi riportati, l'impossibilità tecnica di dare attuazione al suggerimento di Arpa.

La Provincia di Brindisi con nota prot. n. 39951 del 18/12/2025 ha ricordato al Gestore che l'obbligo del monitoraggio della falda è prescritto dal comma 6.bis dell'art. 29 sexies -*Autorizzazione integrata ambientale* del D.Lgs. n. 152/2006 che recita:

6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

Contestualmente, nel richiamare gli obblighi da parte del Gestore di dare ottemperanza a quanto stabilito con il Provvedimento Dirigenziale n.19/2023 e con il successivo provvedimento n. 80/2025, ha assegnato il termine ultimo di sessanta giorni dalla ricezione della stessa nota per la trasmissione della opportuna documentazione a ottemperanza delle prescrizioni n.8 e n.23 sopra citate.

Con nota n. 49/2026/P del 24/02/2026, acquisita al prot. n. 6302 nella stessa data, il Gestore ha trasmesso una nuova proposta del piano di monitoraggio delle acque di falda, contemplando anche pozzi già individuati con la proposta del 15/04/2024. ARPA Puglia con nota n. 0019017/2026 del 23/03/2026 (acquisita al prot. n. 9745 del 23/03/2026) ha richiesto nuove informazioni tecniche relativamente ai pozzi proposti e ha prospettato, in alternativa, la realizzazione di un solo piezometro all'interno del perimetro aziendale da utilizzare in combinazione con uno dei pozzi individuati dal Gestore.

Da ultimo, con nota n. 64/2026/P dell'11/05/2026, acquisita al prot. n. 15561 del 12/05/2026, il Gestore ha trasmesso una revisione del piano di monitoraggio della falda, recependo parte delle osservazioni formulate da ARPA Puglia e proponendo l'esecuzione dei controlli mediante l'utilizzo del pozzo aziendale e del pozzo indicato nelle precedenti comunicazioni come "Bellanova", con frequenza semestrale per i primi due anni e successiva rivalutazione della periodicità dei controlli e come set analitico quello della Tab.2 al1.5 Parte IV del D.Lgs. 152/2006, come del resto già previsto dalla prescrizione n.23 del P.D. n. n. 19/2023.

ARPA Puglia con nota n. 0036283/2026 del 08/06/2026, acquisita al prot. n. 18564 nella stessa data, ha condiviso la soluzione proposta ribadendo tuttavia che *in vista di un possibile futuro riesame dell'AIA e qualora ritenuto opportuno dall'Autorità competente, un intervento mirato alla realizzazione di piezometri dedicati all'interno delle pertinenze aziendali sarebbe più opportuno ai fini del monitoraggio della falda.*

Pertanto, alla luce delle valutazioni espresse da ARPA Puglia – DAP di Brindisi con nota n. 0036283/2026, si ritiene di poter approvare il Piano di Monitoraggio delle acque di falda secondo le modalità e la frequenza proposte dal Gestore con nota n. 64/2026/P dell'11/05/2026.

Considerato il tempo trascorso dall'adozione del Provvedimento Dirigenziale n. 19/2023, al Gestore è assegnato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente per l'esecuzione del primo monitoraggio. Infine, si ricorda che, come previsto dalla prescrizione n. 1.23 del citato P. D. n. 19/2023, i controlli in questione dovranno essere validati da ARPA Puglia.

Al termine del biennio di monitoraggio con frequenza semestrale, il Gestore dovrà trasmettere un'apposita relazione tecnica contenente l'analisi e la valutazione degli esiti delle attività svolte, al fine di consentire la rivalutazione della frequenza dei monitoraggi successivi e di verificare l'opportunità di proseguire il monitoraggio mediante i pozzi attualmente individuati ovvero di procedere alla realizzazione di piezometri dedicati all'interno dell'area dell'impianto.

La presente presa d'atto, da intendersi quale integrazione del provvedimento di AIA n. 53 del 21/06/2023, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanna Annese

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma digitale

Dott. Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993